BIBL. NAZIONALE
CENTRALE-FIRENZE

211
7

Digitized by Google

2 11
7

SOCIETÀ

IL RISORGIMENTO

DELL' ARTE BIANCA

TRA I FORNAI LAVORANTI DI NOTTE

DI FIRENZE.

Cognome

Nome

Età

Qualità del Lavorante

Il Presidente *Il Segretario*

STATUTO

È istituita in Firenze

UNA SOCIETÀ

IL RISORGIMÈNTO DELL' ARTE BIANCA

TRA I FORNAI LAVORANTI DI NOTTE.

Suo scopo è:

Lavoro e Mutuo Soccorso tra i Componenti la Società medesima, adottando il seguente

REGOLAMENTO

Rappresentanza

Art. 1. — La Società sarà rappresentata da un Comitato Esecutivo composto di un Presidente un Vice Presidente, otto Consiglieri, un Segretario, un Cassiere e un Vice-Segretario eletti tutti per ischede segrete ed alla semplice maggioranza di voti; staranno in carica un anno, e potranno anche essere rieletti.

Ammissione dei Soci

Art. 2. — I lavoranti fornai di notte i quali volontariamente vorranno far parte della Società non dovranno avere un'età minore ai 16 anni, nè oltrepassare 50, nè essere affetti da malattie croniche.

Tasse d'entratura e settimanali

Art. 3. — Ogni Socio dovrà pagare la tassa di entratura di Lire Una, e quella settimanale di Centesimi Cinquanta.

Sovvenzioni

Art. 4. — Hanno diritto alla sovvenzione coloro che già da un anno appartengono alla Società ed in questo tempo adempirono ai doveri di Soci.

Art. 5. — La sovvenzione ai Soci la cui malattia non ecceda i due mesi sarà

di Lire Due al giorno; per le malattie che oltrepassassero questo limite di tempo verrà Ridotta a Lire Una e Centesimi Venti al giorno, e l'ammalato sarà dichiarato per la paga come cronico (1).

Doveri dei Soci Ammalati

Art. 6. — I Soci che si ammalano debbono avvisare il Comitato Dirigente per mezzo di una dichiarazione in iscritto del loro medico curante, nella quale sia denunziata la qualità della malattia.

Visitatori

Art. 7. — Il Comitato Dirigente elegge due visitatori con incarico di verificare le malattie denunziate dai Soci e con piena facoltà di sottoporre il malato ad una o

(1) Non hanno diritto alla sovvenzione le malattie sifilitiche.

più visite di un Medico a loro scelta. La prima visita però dovrà essere eseguita entro quattro giorni dall'avviso ricevuto dal Comitato; e constatata la regolarità delle cose, i Visitatori ne fanno rapporto al Comitato medesimo, che poi accorda la sovvenzione fino dal primo giorno della malattia, e sarà pagato ogni cinque giorni posticipatamente ed a norma dell'Art. 4.

Decadenza dei Soci

Art. 8. — I Soci che per trascuranza o mala volontà mancassero al pagamento della tassa settimanale pel periodo di mesi tre, saranno dichiarati decaduti da far parte della società e perderanno ogni diritto sur essa.

Soci al servizio militare

Art. 9. — I Soci chiamati dalla leva militare sotto le armi, saranno esenti dalla

tassa settimanale fintantochè non ricominciano a lavorare nel loro mestiere e non perderanno i diritti sociali, dei quali però godranno soltanto dopo la cessazione del servizio militare e purchè abbiano le prerogative richieste dal presente Regolamento.

Morte dei Soci

Art. 10. — Accadendo la morte di qualche Socio prima che spiri l'anno che gli dà diritto alla sovvenzione, saranno restituite a chi di ragione le tasse da esso versate nella cassa sociale, prelevando però, proporzionalmente le spese d'amministrazione della Società.

Ritiro volontario dalla Società

Art. 11. — Coloro i quali intendessero ritirarsi volontariamente dalla Socie-

Digitized by Google

tà, perderanno ogni diritto e credito sur essa.

Doveri dei Riscuotitori

Art. 12. — I Riscuotitori, che saranno eletti dal Cassiere a turno, staranno in carica un mese e dovranno depositare settimanalmente non che le loro proprie, le tasse di entratura e settimanali degli altri Soci.

Doveri del Cassiere

Art. 13. — Il Cassiere dovrà dar conto mensilmente alla Società convocata in assemblea generale, delle spese ed entrate; e terrà in deposito le somme riscosse, finchè queste non rappresentino un peculio da impiegarsi in cose vantaggiose per la Società, o da collocarsi alla Cassa di Risparmio, od in altri imprestiti particolari.

Esenzione dalla tassa settimanale

Art. 14. — Il Socio che avrà versato con tasse settimanali Lire 500 nella Cassa Sociale, sarà esente da ogni altro pagamento, e proseguirà a godere degli stessi diritti sociali.

Soccorso in lavoro

Art. 15. — Tutti i Soci sono obbligati di soccorrere quelli tra loro che si trovassero disoccupati, facendoli lavorare a turno, una notte per ciascheduno, il che verrà spiegato dettagliatamente da apposita lista nominativa, della cui redazione è incaricato il Comitato Direttivo.

Avvertimenti

Art. 16. — I Soci, che si ubriacassero, che senza ragione mancassero di rispet-

to ai respettivi Principali, o che commettessero atti da compromettere in qualsiasi modo il decoro e l'andamento regolare della Società, saranno radiati dal Ruolo Sociale e perderanno tutti i diritti degli altri Soci.

Soccorso alla vecchiaia ed al cronicismo.

Art. 17. — Quando un Socio per età avanzata o affetto da malattia cronica resterà inabile al lavoro, sarà cura del Comitato di provvedergli un'industria a sua richiesta, non che le somme occorrenti, se la cassa potrà disporne.

Restituzione

Art. 18. — Le dette somme saranno imprestate con apposita scrittura legale, ed il richiedente si obbligherà formalmente

di restituirle in rate settimanali o mensili e secondo sembrerà più opportuno al Comitato.

Elezione del Comitato Dirigente

Art. 19. — Il Comitato sarà eletto una volta l'anno e vi concorreranno possibilmente la metà dei Soci e più uno; ma dove le elezioni non potessero effettuarsi per mancanza di numero, basterà, per la seconda convocazione, anche il terzo, per decidere legalmente.

Adunanze Straordinarie

Art. 20. — Il Comitato potrà adunare la Società, e mediante domanda in iscritto e firmata da venti Soci, e per interpellarla sulla collocazione del fondo o capitale sociale, e per espellere dal seno della Società, chi si fosse reso immeritevole di appartenervi, ed infine per qualunque importante deliberazione da prendersi dal corpo sociale.

Per la validità delle deliberazioni basterà che nelle Adunanze Straordinarie sia presente il quarto dei Soci dimoranti in Firenze, e per le Ordinarie basterà un quinto dei Soci, e le votazioni saranno fatte col medesimo sistema delle altre Società.

Firenze approvato nell'Adunanza del dì 28 Luglio 1871.

IL COMITATO DIRIGENTE

Presidente
VANGELISTI ANTONIO

Vice Presidente
MARRANCI GAETANO

Consiglieri
CASTELLANI GASPERO
GALLI PAOLO
INNOCENTI LUIGI
MAGHERINI SALVADORE
NANNONI FRANCESCO
TIRATI ANTONIO
MONNI GIOVANNI
GUIDI GIUSEPPE

Segretario
STECCHI EZIO

Vice Segretario
FORMIGLI GAETANO

Cassiere
CASTAGNOLI GIOVACCHINO.

Il Corpo Sociale

DEI

LAVORANTI FORNAI DI NOTTE

DI FIRENZE

riunitosi in Adunanza straordinaria onde trattare sopra un progetto in scritto inviato dall'Associazione dei Principali dell' Arte suddetta, a deliberato quanto appresso:

1.° Che fino da questo giorno resta soppressa la Commissione mista dando la facoltà alla Commissione direttiva di potersi adunare ogni due mesi ordinariamente insieme alla Commissione dell' *Associazione Principali* essi pure di quest'Arte, come pure potranno adunarsi straordinariamente quando vi fosse urgente bisogno onde potersi consultare tra esse Commissioni senza avere diritto a nessuna deliberazione, perchè il solo

Digitized by Google

Corpo Sociale à diritto a qualunque deliberazione.

2.° Quando il numero degli Uomini disoccupati Lavoranti di detta Associazione ascendesse a soli trenta avrà diritto l'associazione dei Principali all'ammissione dei nuovi Soci da incorporarsi nell'Associazione dei Lavoranti di notte, all'egual porzione di quanti ne saranno ammessi dai lavoranti medesimi.

3.° Resta deliberato di accettare il libretto, che debba servire solo all'uso di registrarvi quelle somme chiamate mallevato le quali vengono consegnate anticipatamente dai Principali ai lavoranti loro, sarà pure sotto ogni Totale registrato quello che giornalmente viene rilasciato in restituzione del mallevato suddetto da ogni uomo lavorante.

4.° Quando un lavorante di detta Società cambiasse lavoratorio resterà in dovere di liquidare i conti con il suo Princi-

pale è sarà in obbligo di restituire ciò che restasse in pendenza da concordarsi tra il lavorante debitore ed il Principale creditore.

Firenze, addì 22 Gennajo 1874

DARE

	LIRE	CENT.

DARE

	LIRE	CENT.

DARE

	LIRE	CENT.

DARE

	LIRE	CENT.

DARE

	LIRE	CENT.

DARE

	LIRE	CENT.

DARE

	LIRE	CENT.

DARE

	LIRE	CENT.

AVERE

	LIRE	CENT.

AVERE

	LIRE	CENT

AVERE

	LIRE	CENT

AVERE

	LIRE	CENT

AVÈRE

	LIRE	CENT.

AVERE

	LIRE	CENT.

AVERE

	LIRE	CENT

AVERE

	LIRE	CENT

274.091

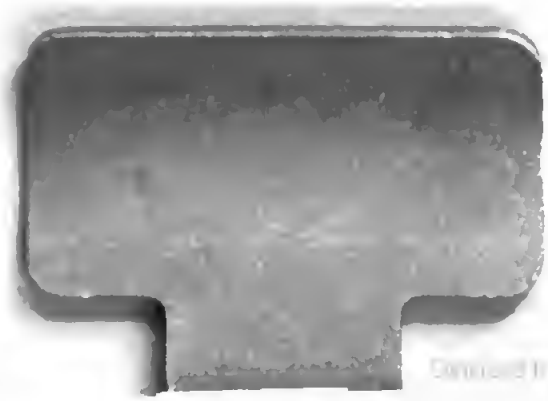
Digitized by Google